

CONVENZIONE

AI SENSI DELL'ARTICOLO 6 DELLA LEGGE 24/02/92, N. 225

TRA

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

E

IL CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI ARCHITETTI

PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI

PER ATTIVITA' DI SUPPORTO OPERATIVO E LOGISTICO NEI TERRITORI
INTERESSATI DAGLI EVENTI SISMICI A PARTIRE DAL 24 AGOSTO 2016, E
PER LE ATTIVITA' CONNESSE ALLA GESTIONE DELLE PROCEDURE
ISTRUTTORIE PER I RIMBORSI INERENTI LA FUNZIONE CENSIMENTO
DANNI ED AGIBILITA' POST EVENTO DELLE COSTRUZIONI

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, con sede in Roma, via Ulpiano n. 11, di seguito denominato “Dipartimento”, nella persona del Capo del Dipartimento Fabrizio Curcio;

E

Il Consiglio Nazionale Architetti (C.F. 80115850580), con sede in Roma, Via di Santa Maria dell'Anima, 10, di seguito denominato “CNAPPC”, rappresentato dal Presidente del Consiglio Giuseppe Cappochin, autorizzato in qualità di legale rappresentante,

congiuntamente le “Parti”,

VISTA la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.;

VISTO in particolare, l'articolo 6 della citata legge 225/1992, che consente alle componenti del Servizio Nazionale di Protezione Civile di stipulare Convenzioni per una più efficace attuazione delle attività di protezione civile;

VISTI i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 24 agosto 2016, con i quali è stato dichiarato, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, lo stato di eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle Province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, integrato nella medesima data;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 26 agosto 2016, n. 388 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale anche avvalendosi del Dipartimento medesimo nonché delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, della citata ordinanza 388, il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi di cui all'articolo 1 mediante l'istituzione, con proprio provvedimento, di una Direzione di Comando e Controllo (DiComaC), articolata in Funzioni di supporto, nella quale sono rappresentate, con adeguato livello decisionale, le componenti e le strutture operative nonché le Regioni interessate;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 392 del 6 settembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della citata ordinanza 392, la DiComaC provvede al coordinamento delle attività necessarie per lo svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessati dagli eventi sismici in argomento;

CONSIDERATE le note prot. n. EME/0042238 del 24 agosto 2016, prot. n. UC/TERAG16/0044400 del 3 settembre 2016, con le quali il Dipartimento ha chiesto al CNAPPC la mobilitazione di tecnici idonei per le attività di censimento danni e agibilità, disciplinando le relative modalità di mobilitazione e rimborso;

CONSIDERATO in particolare, che il Dipartimento, con le citate note, ha chiesto anche al CNAPPC di designare un referente presso la DiComaC, al fine di supportare tutte le attività in raccordo con la Funzione censimento danni ed agibilità e rilievo agibilità post evento, e garantire il coordinamento dei tecnici/squadre attivate;

CONSIDERATA la nota prot. n. prot. n. UC/TERAG16/0051537 del 4 ottobre 2016, con la quale il Dipartimento ha chiesto al CNAPPC la disponibilità di tecnici idonei per le attività di supporto per il data entry alla Funzione censimento danni e rilievo

agibilità post evento;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 27 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 26 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 ottobre 2016, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno 30 ottobre 2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

CONSIDERATA la nota prot. n. UC/TERAG16/0059067 del 4 novembre 2016, con la quale il Dipartimento ha chiesto, a causa dell'allargamento dei territori danneggiati in seguito agli eventi sismici di ottobre, una ulteriore mobilitazione di tecnici a supporto dei rilievi di agibilità post-sismica con la procedura Fast;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405 del 10 novembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

CONSIDERATO che l'articolo 1, comma 6, della citata ordinanza 405, prevede la possibilità di corrispondere ai tecnici utilizzati per le attività di censimento danno e valutazione dell'agibilità post-sismica, mobilitati dai rispettivi Consigli nazionali, un

rimborso per il mancato guadagno giornaliero previsto dall'articolo 9, comma 10, del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194;

CONSIDERATO che ai sensi del succitato comma, i Consigli nazionali di afferenza dei tecnici provvedono alle necessarie verifiche istruttorie propedeutiche alla liquidazione del citato compenso;

CONSIDERATE le note prot. n. UC/TERAG16/0061237 del 12 novembre 2016 e prot. n. CENS/TERAG16/0002076 del 12 gennaio 2017, con le quali il Dipartimento ha indicato ai Consigli nazionali gli adempimenti necessari per l'attuazione delle attività di cui all'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 405/2016, raccomandando la scrupolosa osservanza delle suddette indicazioni;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 422 del 16 dicembre 2016, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016";

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 20 gennaio 2017, recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza adottato con la delibera del 25 agosto 2016 in conseguenza degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18 gennaio 2017 hanno colpito nuovamente il territorio delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 436 del 22 gennaio 2017, recante: "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24 agosto 2016, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime

Regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017”;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, della citata ordinanza 436, il Dipartimento, in attuazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, dell'ordinanza n. 405/2016, è autorizzato a stipulare apposite convenzioni con i consigli nazionali dei liberi professionisti impegnati nelle verifiche di agibilità degli edifici per disciplinare le attività di supporto operativo e logistico in loco, nonché quelle connesse alla gestione delle procedure istruttorie per il riconoscimento e rimborso del mancato guadagno;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017, con la quale è stato prorogato, di centottanta giorni, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, il 26 e il 30 ottobre 2016, il 18 gennaio 2017, nonché degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno interessato i territori delle medesime regioni a partire dalla seconda decade del mese di gennaio 2017;

CONSIDERATO che gli oneri derivanti dall'applicazione della presente Convenzione non si configurano quali corrispettivi bensì rappresentano un concorso parziale a rimborso delle spese sostenute dal CNAPPC per le attività poste in essere ai sensi della Convenzione stessa;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

(PREMESSE)

I. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2

(OGGETTO)

1. Con la presente Convenzione le Parti definiscono le modalità di collaborazione e cooperazione, nell'ambito dei rispettivi fini istituzionali, per le attività di supporto operativo e logistico in loco e per lo svolgimento delle attività connesse alla gestione delle procedure istruttorie per i rimborsi inerenti la Funzione censimento danni ed agibilità post evento della Di.Coma.C..

Articolo 3

(COMPITI DEL CONSIGLIO NAZIONALE)

1. Il CNAPPC garantisce:

1. il supporto alle attività di coordinamento dei tecnici/squadre, con particolare riguardo a: acquisizione delle disponibilità dei tecnici, verifica dei requisiti specifici per ogni attività, formazione delle squadre, mobilitazione, attivazione e accreditamento dei tecnici/squadre per le attività AeDES, FAST e DATA ENTRY e attività connesse; organizzazione della logistica e supporto informativo alle squadre; riunioni di coordinamento periodiche con la funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento della DI.COMA.C a Rieti; revisione, raccolta e archiviazione della documentazione fotografica delle attività sul campo; attività di controllo e vigilanza DATA ENTRY, etc.;
2. l'attività istruttoria connessa alle rendicontazioni dei tecnici e del personale impiegato per i rimborsi spese e per il mancato guadagno, da effettuarsi secondo procedura e modulistica predisposta dal Dipartimento.

Articolo 4

(COMPITI DEL DIPARTIMENTO)

1. Il Dipartimento si impegna a fornire la procedura e la modulistica per la gestione dei rimborsi di cui all'articolo 3.

Articolo 5

(REFERENTI)

1. I referenti delle rispettive amministrazioni sono:

- per il Dipartimento Mario Nicoletti e Filomena Papa, dell'Ufficio Rischio Sismico e Vulcanico;
- per il CNAPPC Giuseppe Cappochin, Presidente del CNAPPC, e Walter Baricchi, Consigliere delegato del CNAPPC e responsabile dell'Ufficio di Coordinamento CNAPPC.

Articolo 6

(DECORRENZA E DURATA)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione del presente e avrà termine entro il centottantesimo giorno dalla sottoscrizione, salvo diversi accordi o necessità comunemente espresse dalle parti.
2. Eventuali modifiche o integrazioni che si rendessero necessarie dovranno essere definite dalle Parti mediante la stipula di Atti Aggiuntivi.
3. La presente Convenzione vincola il Consiglio dalla data della stipula, mentre è efficace per il Dipartimento solo dopo la registrazione dei competenti organi di controllo.

Articolo 7

(ONERI)

1. Il Dipartimento, per l'attuazione della presente Convenzione, rimborsa al CNAPPC l'importo massimo di € 25.000,00 (euro venticinquemila/00).
2. Tale importo, soggetto a rendicontazione secondo le modalità indicate al successivo articolo 8, sarà utilizzato integralmente per spese concernenti strettamente ed esclusivamente la realizzazione delle attività oggetto della

presente convenzione.

3. Nel suddetto importo non sono comprese le spese per trasferta, vitto e alloggio effettivamente sostenute per le attività di cui all'articolo 3, al momento non quantificabili, che saranno rendicontate a parte in accordo a quanto previsto

nell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 392/2016.

4. L'importo di cui al punto 1, comprende le spese di revisione, che sono a carico del CNAPPC.

5. Per le attività di cui all'articolo 3, il CNAPPC è autorizzato a conferire incarichi libero professionali o di prestazioni occasionali e a coprire il lavoro straordinario per il personale dipendente impiegato, secondo C.C.N.L. di riferimento.

Articolo 8

(MODALITA' DI EROGAZIONE)

1. Il Dipartimento si impegna a rimborsare il contributo di cui all'articolo 7, comma 1, in 3 (tre) rate secondo le modalità di seguito indicate:

- prima rata pari al 20%. successivamente alla registrazione del decreto approvativo della presente Convenzione da parte dei competenti organi di controllo, previa richiesta del CNAPPC, quale start up, e nulla osta della Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dell'Ufficio Rischio sismico e vulcanico;

- seconda rata pari al 40% dopo 3 mesi dalla firma, a seguito della relazione delle attività svolte nei primi tre mesi contenente anche l'indicazione delle spese sostenute ed impegnate. Detta rata sarà erogata previa approvazione della relazione citata e nulla osta rilasciati dalla Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dall'Ufficio Rischio sismico e vulcanico;

- terza rata, fino al restante 40% del contributo, al termine della convenzione

e a seguito della presentazione della relazione finale delle attività svolte, e della relativa certificazione delle spese sostenute, previa approvazione della Funzione censimento danni e rilievo agibilità post evento o dell'Ufficio Rischio sismico e vulcanico munito di relativo nulla osta alla liquidazione del pagamento.

2. La rendicontazione delle attività e delle modalità di spesa dovrà essere effettuata secondo quanto indicato nel "Documento tecnico di rendicontazione" allegato al DPCM del 14 settembre 2012, verificando la piena rispondenza della tipologia delle spese da rimborsare con la vigente normativa di riferimento in materia..

Articolo 9

(ATTIVAZIONE DELLA RICHIESTA DI ASSISTENZA E SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO E CORRISPETTIVI)

1. L'attivazione di ulteriori attività, oltre quelle puntualmente individuate nel presente atto, avverrà secondo la seguente procedura:
2. Il Dipartimento richiede in forma scritta lo svolgimento delle attività di assistenza e supporto tecnico-specialistico, mediante apposita nota inviata al CNAPPC, che provvede a definire modalità di risposta alle attività richieste e gli eventuali oneri da corrispondere;
3. Lo svolgimento dell'attività, concordato con il sopra citato scambio di note, viene formalizzato attraverso specifico atto integrativo della presente convenzione.

Articolo 10

(RISERVATEZZA)

1. Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione della presente convocazione e conseguentemente si

impegnano a:

- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall'altra Parte per fini diversi da quanto previsto dalla presente convenzione.

2. Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto.

Articolo 11

(DISCIPLINA DELLE CONTROVERSIE)

1. Ogni eventuale controversia relativa all'interpretazione o all'esecuzione della presente Convenzione, che non si sia potuta definire in via stragiudiziale, sarà deferita alla competenza del Giudice Ordinario del Foro di Roma.

Per il Dipartimento della

Per il Consiglio Nazionale Architetti

protezione civile

Pianificatori Paesaggisti e Conservatori

Il Capo del Dip.to Ing. Fabrizio Curcio

Il Presidente Giuseppe Cappochin

La presente Convenzione è sottoscritta, dalle Parti, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata.

fruits 16/04/2017